

due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche »;

c) all'articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto »;

d) all'articolo 83, concernente premi, vincite e indennità, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. »;

e) all'articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter) ».

2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di ri-

valsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n.398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da

ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n.398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è abrogato;

b) nell'articolo 2:

1) al comma 3, le parole: « quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « sesto comma »;

2) al comma 5, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento ».

5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400. L'inservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398, e successive modificazioni, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. »;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche, è abrogata.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a

rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 35

*(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).*

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: articolo 81 aggiungere le seguenti: (Redditi diversi).*

**35. 3.** *(ex 29. 20).* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso m), sopprimere le parole: dall'UNIRE.*

**35. 29.** Volonté, Teresio Delfino.

*Al comma 1, lettera c), capoverso m), sopprimere le parole da: e da qualunque fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui supercolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli

6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. « A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

**35. 4.** (ex 29. 1). Giordano, Bonato.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: premi aggiungere le seguenti: compresi quelli erogati per le manifestazioni sportive.*

**35. 30.** (ex 29. 3.) Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: e al trasporto con le seguenti: e alle indennità chilometriche.*

**35. 7.** (ex 29. 9) Contente, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Al comma 1, lettera d) capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola: trasporto, aggiungere le seguenti: , comprese le indennità chilometriche.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'onere derivante dalla applicazione della disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 si fa fronte con la riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Minisetra del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, u.p.b. 7133.*

**35. 31.** (ex 29. 4.) Caveri, Brugger, Widmann, Zeller, Detomas.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: n. 133, aggiungere le seguenti: recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale,*

**35. 11.** (ex 29. 25). Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 2, lettera a), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 81 aggiungere le seguenti: (Redditi diversi).*

**35. 13.** (ex 29. 26). Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 2, lettera a), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 11 aggiungere le seguenti: (Determinazione dell'imposta).*

**35. 14.** (ex 29. 27). Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso 2.*

**35. 16** (ex 29. 2). Giordano, Bonato.

*Al comma 2, lettera a) capoverso 2, alinea, dopo le parole: enti di promozione sportiva aggiungere le seguenti: riconosciuti dal CONI.*

**35. 32.** (ex 29. 7.) Caveri, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann.

Al comma 2, lettera a), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: articolo 108 aggiungere le seguenti: (Reddito complessivo).

**35. 18.** (ex 29. 29) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: n. 398, aggiungere le seguenti: recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche,

**35. 19.** (ex 29. 30) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, lettera a), capoverso 4, alinea, dopo le parole: n. 398, aggiungere le seguenti: , recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche,.

**35. 21.** (ex 29. 32) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, lettera a) capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: n. 398, aggiungere le seguenti: recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche,

**35. 23.** (ex 29. 33) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, lettera a), capoverso 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: n. 471, aggiungere le seguenti: recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

**35. 24.** (ex 29. 34) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: n. 133, aggiungere le seguenti: recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale,

**35. 28.** (ex 29. 36) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. I compensi di cui al comma 2 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogati dalle associazioni sportive, sono esclusi dalla base imponibile di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997 nel limite di lire 10 milioni.

6. All'onere derivante dalla applicazione della disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 si fa fronte con la riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, u.p.b. 7133.

**35. 33.** (ex 29. 6.) Caveri, Zeller, Brugger, Detomas, Widmann.

#### (A.C. 7184 - sezione 32)

#### ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 37.

(Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione).

1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 37

(Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 88 aggiungere le seguenti: (Stato ed enti pubblici)

**37. 1.** (ex 31. 1) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

**(A.C. 7184 - sezione 33)**

## ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 38.

(Campione d'Italia).

1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del comune di Campione d'Italia i quali, già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno nello stesso il domicilio fiscale.

2. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in

franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello stesso triennio. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001; quelle di cui al comma 2, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 38

(Campione d'Italia).

Sopprimerlo.

**38. 1.** (ex 32. 1.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Al comma 1, dopo le parole: articolo 132, aggiungere le seguenti: (Campione d'Italia).*

**38. 2.** (ex 32. 5.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 2, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi.*

**38. 4.** (ex 32. 3. ) Conte, Taborelli, Butti, Leone, Armosino, Crimi, Berruti, De Luca.

*Al comma 2, lettera a), capoverso, sostituire le parole: in misura pari al con le seguenti: tenuto conto del.*

**38. 3.** (ex 32. 3. ) Conte, Taborelli, Butti, Leone, Armosino, Crimi, Berruti, De Luca.

*Al comma 2, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: o in euro.*

**38. 7.** (ex 32. 4.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 2, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: e residenti fino alla fine del capoverso, con le seguenti: e risiedono nel Canton Ticino.*

**38. 5.** (ex 32. 3. ) Conte, Taborelli, Butti, Leone, Armosino, Crimi, Berruti, De Luca.

*Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2001, con le seguenti: dal triennio 2001-2003.*

**38. 6.** (ex 32. 3. ) Conte, Taborelli, Butti, Leone, Armosino, Crimi, Berruti, De Luca.

*Al titolo della Sezione V, sopprimere le parole: modificative e comunque.*

**38. 8.** (ex Sez. V/1.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

**(A.C. 7184 - sezione 34)**

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E  
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

SEZIONE I

NORME IN MATERIA DI IVA

ART. 39.

*(Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, comma 3, lettera e), le parole: « settimo ed ottavo » sono sostituite dalle seguenti: « ottavo e nono »;

b) nell'articolo 68, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74 »;

c) nell'articolo 74, decimo comma, le parole: « del settimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ottavo comma »;

d) nell'articolo 74, undicesimo comma, le parole: « al settimo comma », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « all'ottavo comma » e le parole

« all'ottavo comma », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « al nono comma ».

2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, le parole: « commi settimo e ottavo » sono sostituite dalle seguenti: « commi ottavo e nono ».

## EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

##### SEZIONE I

##### NORME IN MATERIA DI IVA

##### ART. 39

*(Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero).*

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: articolo 19, aggiungere la seguente: (Detrazione).*

**39. 1.** (ex 33. 3.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: articolo 68, aggiungere le seguenti: (Importazioni non soggette all'imposta).*

**39. 2.** (ex 33. 4.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: articolo 74 aggiungere le*

*seguenti: (Disposizioni relative a particolari settori).*

**39. 3.** (ex 33. 5.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: articolo 74, aggiungere le seguenti: (Disposizioni relative a particolari settori).*

**39. 4.** (ex 33. 6.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: articolo 74, aggiungere le seguenti: (Disposizioni relative a particolari settori).*

**39. 5.** (ex 33. 7.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

ART. 39-bis. (Norma interpretativa).- 1. Le prestazioni dipendenti da contratti di manutenzione di beni con eventuale sostituzione e ritiro di componenti o parti di ricambio dei beni stessi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto devono intendersi quale operazione unitaria, rilevante come prestazione di servizio, la cui base imponibile è assunta al netto del valore dei beni ritirati.

**39. 01.** (ex 33. 02.) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

ART. 39-bis. - 1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 22/97, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui al precedente articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, di consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del

CONAI. I soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera *a*), partecipano al finanziamento dell'attività del CONAI ».

**39. 02.** (ex 33. 03. seconda formulazione)  
Conte.

**(A.C. 7184 - sezione 35)**

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 40.

*(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio).*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI. I soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera *a*), partecipano al finanziamento dell'attività del CONAI ».

**(A.C. 7184 - sezione 36)**

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 42.

*(IVA sulle mense scolastiche).*

1. Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte

II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42

*(IVA sulle mense scolastiche).*

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: articolo 26 aggiungere le seguenti: (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).*

**42. 1.** (ex 35. 4) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

**(A.C. 7184 - sezione 37)**

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 43.

*(IVA sui premi relativi alle corse di cavalli).*

1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica con

l'aliquota del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 43

*(IVA sui premi relativi alle corse di cavalli).*

*Sopprimerlo.*

\* **43. 1** (ex 36. 1) Giordano, Bonato.

*Sopprimerlo.*

\* **43. 2** (ex 36. 2.) Volontè, Teresio Delfino.

#### **(A.C. 7184 - sezione 38)**

#### ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 44.

*(Regime speciale per gli esercenti  
agenzie di vendita all'asta).*

1. L'articolo 74, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all'asta, è abrogato.

2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

« ART. 40-bis. — *(Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta).* — 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da col-

lezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:

a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;

b) soggetti passivi d'imposta che beneficino nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;

c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 36.

2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non è ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.

3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.

4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 44

*(Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta).*

*Al comma 1, dopo le parole: articolo 74 aggiungere le seguenti: (Disposizioni relative a particolari settori).*

**44. 1.** (ex 37. 1.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 2, sopprimere l'alinea.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere le parole: « Art. 40-bis - (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta),*

*al primo periodo sopprimere le parole: indicati nella tabella allegata al presente decreto,*

**44. 2.** (ex 37. 2.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

#### **(A.C. 7184 - sezione 39)**

#### ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 45.

*(Disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA).*

1. All'articolo 7, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « a soggetti domiciliati e residenti fuori della

Comunità economica europea » sono soppresse.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 45

*(Disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA).*

*Al comma 1, dopo le parole: articolo 7 aggiungere le seguenti: (Territorialità dell'imposta).*

**45. 1.** (ex 38. 1.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

#### **(A.C. 7184 - sezione 40)**

#### ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 46.

*(Contabilità separata ai fini della detrazione IVA).*

1. Tra gli enti indicati all'articolo 19-ter terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 46

*(Contabilità separata ai fini della detrazione IVA).*

*Al comma 1, dopo le parole: articolo 19-ter aggiungere le seguenti: (Detrazione per gli enti non commerciali).*

**46. 1.** (ex 39. 1.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

**(A.C. 7184 - sezione 41)****ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 48.**

*(Disposizioni in materia di IVA sui prodotti omeopatici).*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) è sostituito dal seguente:

« 114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 48**

*(Disposizioni in materia di IVA sui prodotti omeopatici).*

*Alla rubrica, sostituire le parole: Disposizioni in materia di IVA con le seguenti: Aliquota del 10 per cento.*

**48. 1.** *(ex 41. 1.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

**(A.C. 7184 - sezione 42)****ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 49.**

*(Agevolazioni per i disabili).*

1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; ».

2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n.97, e successive modificazioni.

3. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

«*f-bis*) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni;».

4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel » sono sostituite dalle seguenti: « e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel ».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

#### ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 49

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

ART. 49-bis. (*Prestazioni di servizi infra-gruppo*).- 1. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

alla lettera *a*), le parole: « a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo » sono

sostituite dalle seguenti: « alle società del gruppo medesimo »;

alla lettera *b*), le parole: « a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate o socie e che i corrispettivi in qualsiasi forma da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse »;

*b)* al comma 2, la parola « esclusivamente » è soppressa;

*c)* al comma 3:

alla lettera *a*), le parole: « a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo » sono soppresse;

alla lettera *b*), le parole: « a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle società consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che i corrispettivi da queste dovute ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse »;

alla lettera *c*), secondo periodo, le parole: « l'attività di carattere ausiliario sia svolta da quest'ultima società esclusivamente nei confronti delle società del gruppo e che » sono soppresse;

*d)* dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al n. 2 del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente anche nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

**49. 01.** (*ex 42. 02.*) Conte.

**(A.C. 7184 - sezione 43)**ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 50.

*(Acquisizione di aree e di opere  
da parte dei comuni).*

1. Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

*(Acquisizione di aree e di opere da parte dei  
comuni).**Sopprimerlo.***50. 1.** Giordano, Bonato.**(A.C. 7184 - sezione 44)**ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 51.

*(Rimborsi trimestrali alle società di leasing  
delle eccedenze di credito IVA).*

1. Al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del

medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

*(Rimborsi trimestrali alle società di leasing  
delle eccedenze di credito IVA).**Al comma 1, sostituire le parole: ai due  
terzi con le seguenti: alla metà.***51. 1.** Molgora.*Al titolo sopprimere le parole: alle  
società di leasing.***51. 2.** Molgora.**(A.C. 7184 - sezione 45)**ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 52.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge 13 mag-  
gio 1999, n. 133, concernente disposizioni  
in materia di IVA).*

1. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di

cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo »;

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse »;

c) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese alle società del gruppo bancario da parte di società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;

c) a società del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del

gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente ».

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL SEGNO DI LEGGE

#### ART. 52.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di IVA).*

*Sopprimerlo.*

#### 52. 1. Giordano, Bonato.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) al comma 2, le parole: « di società strumentali » sono sostituite dalle seguenti: « della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali.

#### 52. 2. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
52. 3 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 52. 3, sostituire le parole: 2003 con le seguenti: 2001.*

\* **0. 52. 3. 1.** Frosio Roncalli, Pagliarini.

*All'emendamento 52. 3, sostituire le parole: 2003 con le seguenti: 2001.*

\* **0. 52. 3. 3.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Paissan.

*All'emendamento 52. 3, sostituire le parole: 2003 con le seguenti: 2001.*

\* **0. 52. 3. 4.** Leone, Conte, Pisanu.

*All'emendamento 52. 3, sostituire le parole: 2003 con le seguenti: 2002.*

**0. 52. 3. 2.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Paissan.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

**52. 3.** La Commissione.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Non devono intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) le indennità dovute all'impresa preponente dall'agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia.

**52. 4.** La Commissione.

**(A.C. 7184 - sezione 46)**

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 54.

*(Proroga di termini per la concessione di agevolazioni alle regioni Umbria e Marche colpite da eventi sismici).*

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 1998, n. 499, già prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati di ulteriori dodici mesi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 54.

*(Proroga di termini per la concessione di agevolazioni alle regioni Umbria e Marche colpite da eventi sismici).*

*Sopprimerlo.*

**54. 1.** Giordano, Bonato.

*Sostituirlo con il seguente:*

I termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 1998, n. 449, adottato in attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, già prorogati con l'articolo 5, comma 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2291 del 31 maggio 1999, pub-

blicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati di ulteriori 12 mesi.

**54. 2.** La Commissione.

**(A.C. 7184 - sezione 47)**

**ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**SEZIONE II**

**NORME IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE  
INDIRETTE**

**ART. 55.**

*(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse di concessioni governative e di imposta di bollo).*

1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, e successive modificazioni.

2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, con i quali sono state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni.

3. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di

documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo ».

4. All'articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la parola: « esecutivo » è sostituita dalle seguenti: « , anche esecutivo, » e le parole da: « degli esattori » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « dei concessionari del servizio nazionale di riscossione ».

5. Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro ».

6. La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di cui all'articolo 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 55.**

*(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse di concessioni governative e di imposta di bollo).*

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**55. 1.** (ex 44. 6). Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.